

**ATTO DI TRANSAZIONE PER MEZZO DI SCRITTURA PRIVATA CONTENENTE**  
**VERBALE DI CONCILIAZIONE SINDACALE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2113 C.C.,**  
**410 E 411 C.P.C.**

Fra

Il sig. **Fabrizio Mancini** ( c.f. MNCFRZ78M31E230D) nato a Gualdo Tadino (PG) il 31/08/1978 e residente a Sassoferrato (AN) Loc. Valitosa n.36 rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Elena Magnanelli del Foro di Ancona, (pec mariaelena.magnanelli@pec-ordineavvocatiancona.it) , fax 071.659643 ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del suo Procuratore sito in Senigallia, via Marchetti n. 37 da una parte

e

Comune di Fabriano Ente Pubblico con sede legale in Fabriano, Piazza del Comune n.1 c.f. 00155670425 rappresentato dalla Dott.ssa Renata Buschi - Dirigente del Servizio Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane

dall'altra

e anche

sig. \_\_\_\_\_ quale rappresentante sindacale il quale esperisce il tentativo di conciliazione in sede sindacale tra la il sig. Fabrizio Mancini e il Comune di Fabriano

\* \* \*

PREMESSO che

-Il sindacalista sig. \_\_\_\_\_ accertata l'identità delle parti, la capacità ed il potere di ciascuna di esse di conciliare, ha preventivamente provveduto ad avvertire le stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale ai sensi della legge n. 533/73;

-il predetto sindacalista Sig \_\_\_\_\_, ha quindi esperito, come in effetti esperisce, la

amichevole e definitiva composizione della vicenda insorta tra le parti sopra generalizzate nei seguenti termini;

premessò altresì che

- il sig. Fabrizio Mancini dipendente del Comune di Fabriano, in data 22.09.2016 proponeva giudizio di appello ex art. 433 c.p.c. per la parziale riforma della sentenza n. 181/2016 resa dal Tribunale Civile di Ancona, Magistratura del Lavoro, dr. Andrea De Sabbata in data 20.04.2016, notificata in data 23.08.2016 che ha statuito sul ricorso promosso dai sigg.ri Laura Angelini, Gabriele Cesari, Fabrizio Lametti, Sandro Ruggeri, Mauro Stazi, Gabriele Salvatori, Marco Mosconi, Fabrizio Mancini, Alessandro Gratani nel seguente modo *“P.Q.M.: Il Giudice definitivamente pronunciando, ogni altra domanda istanza ed eccezione disattesa dichiara che la percentuale di part- time dei rapporti di lavoro tra i ricorrenti e l’Ente convenuto deve intendersi commisurata, dal 2/1/2014, al seguente numero di ore annuali: Laura Angelini : 1653; Gabriele Cesari : 1745; Alessandro Gratani : 1636; Fabrizio Lametti: 1795; Fabrizio Mancini : 1658; Marco Mosconi : 1736; Sandro Ruggeri: 1755; Gabriele Salvatori 1872 ( tempo pieno); Mauro Stazi 1700. Condanna il convenuto Comune al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.000,00 oltre 15% per spese forfettarie ed accessori di legge”*;

-il sig. Fabrizio Mancini, con il giudizio di appello chiedeva *“Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello di Ancona oggi adita, disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, premessa ogni più opportuna declaratoria del caso, per le causali tutte di cui in narrativa, in accoglimento del presente appello:*

**nel merito in via principale: riformare la sentenza n. 181/2016 emessa in data 20 aprile 2016 dal Tribunale Civile di Ancona -Sezione Lavoro (Giudice: dott. De Sabbata) a definizione del procedimento R. G. 797/2014, ad eccezione delle parti in cui il Magistrato di prime cure condanna il Comune di Fabriano alle spese legali per l’effetto, in parziale riforma della sentenza in parola :**

*accogliere il ricorso promosso, in via principale dal sig. Fabrizio Mancini in primo grado nei confronti del Comune di Fabriano, accertando e dichiarando che a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2012 il Comune di Fabriano gli richiedeva, per un periodo di oltre mesi 6 in via costante, continuativa e non occasionale, lo svolgimento di ore di lavoro straordinario autorizzato e dichiarare che le stesse debbano essere consolidate nell'orario ordinario ( costituito dalle ore di lavoro ordinario dalle ore di ferie dalle ore di malattia e dalle ore di riposo compensativo), con estensione del contratto di lavoro, da part-time ore 1560 ad oggi distribuite in 10 mesi, a full- time ore 1872 o comunque l'estensione del contratto di lavoro da part-time ore 1560 ad oggi distribuite in 10 mesi a contratto di lavoro part- time con un numero di ore superiore alle ore 1658 previste nella sentenza di I grado;*

*accogliere il ricorso promosso, in via principale dal sig. Fabrizio Mancini in primo grado nei confronti del Comune di Fabriano, accertando e dichiarando che a partire dall'anno 2008 sino all'anno 2012 il Comune di Fabriano gli richiedeva, per un periodo di oltre mesi 6 in via costante, continuativa e non occasionale, lo svolgimento di ore di lavoro straordinario autorizzato e dichiarare che le stesse debbano essere consolidate nell'orario ordinario (costituito dalle ore di lavoro ordinario, dalle ore di ferie e dalle ore di malattia ) con estensione del contratto di lavoro, da part-time ore 1560 ad oggi distribuite in 10 mesi, a full- time ore 1872 o comunque l'estensione del contratto di lavoro da part-time ore 1560 ad oggi distribuite in 10 mesi a contratto di lavoro part- time con un numero di ore superiore alle ore 1658 previste nella sentenza di I grado;*

*-accertare che per “continuità” di lavoro straordinario si intenda una continuità cronologica sostanziale e non cronologica in senso stretto e che, anche qualora si intendesse una continuità in tal senso ( cronologica in senso stretto), venga riconosciuta, a fronte di detto straordinario, al sig. Fabrizio Mancini il consolidamento delle ore di straordinario nell'orario ordinario e per l'effetto dichiarare l'estensione del contratto di lavoro da part-time ore 1560 ad oggi distribuite in*

*10 mesi, a full-time ore 187,2 o comunque l'estensione del contratto di lavoro da part-time ore 1560 ad oggi distribuite in 10 mesi, a contratto di lavoro part-time con un numero di ore superiore alle ore 1658 previste nella sentenza di I grado;*

*-nel merito in via subordinata: riformare la sentenza n. 181/2016 emessa in data 20 aprile 2016 dal Tribunale Civile di Ancona -Sezione Lavoro (Giudice: dott. De Sabbata) a definizione del procedimento R. G. 797/2014, ad eccezione delle parti in cui il Magistrato di prime cure condanna il Comune di Fabriano alle spese legali per l'effetto, in parziale riforma della sentenza in parola :*

*accertare, viste le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorrente tra l'appellante e l'Amministrazione Comune di Fabriano l'intervenuta modifica dei rapporti di lavoro medesimi da part-time verticale 10 mesi 83,33 %, in rapporto full time o nella misura ritenuta in giustizia e per l'effetto dichiarare la modifica di detti rapporti di lavoro da rapporti di lavoro part-time 10 mesi 83,33% a rapporti di lavoro full time per mesi 12 o per la misura ritenuta in giustizia e conseguentemente condannare l'Amministrazione Comune di Fabriano ad estendere full time per mesi 12 o per il periodo ritenuto in giustizia il contratto del sig. Fabrizio Mancini.*

*-in ogni caso: vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio, nonché spese e competenze della consulenza tecnica di parte.”*

Il giudizio di appello veniva rubricato al n. di R.G.445/2016;

- con provvedimento n.1470/2016 del 23.09.2016 trasmesso alla difesa del sig. Mancini in data 24.10.2016, la Corte di Appello fissava per la discussione avanti il Collegio l'udienza del 25 maggio 2017 ore 10,00 nominando relatore consigliere il dr. Vincenzo P. Baldi;

- in data 15 maggio 2017 si costituiva il Comune di Fabriano chiedendo il rigetto del ricorso;

- all'udienza del 25 maggio 2017 le parti congiuntamente chiedevano alla Corte la concessione di un rinvio pendendo trattative; La Corte lo concedeva fissando l'udienza di discussione alla data del 22 giugno 2017;

in data 20.06.2017 le parti congiuntamente facevano pervenire al presidente del Collegio decidente dr. E. Cetro istanza congiunta in cui comunicavano lo stato avanzato delle trattative che non potevano formalizzarsi in un accordo transattivo a causa della vacanza degli organi deliberativi del Comune che si trovava nel periodo elettorale; Il Presidente concedeva un ulteriore rinvio fissando l'udienza di discussione per il giorno 05.10.2017;

-nel frattempo proseguivano le trattative intraprese per definire bonariamente la vertenza.

\* \* \*

Ciò premesso, fra le sottoscritte parti

**si conviene quanto segue**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. In ragione dell'appellata sentenza il sig. Fabrizio Mancini ha maturato un orario di lavoro part-time pari a h. 1658.
3. Il Comune di Fabriano nel prendere atto ed in considerazione delle richieste e dichiarazioni rese dal sig. Fabrizio Mancini, con spirito di conciliazione e senza alcun riconoscimento formale delle altrui ragioni, dichiara di accettare di consolidare l'orario di lavoro part time del sig. Fabrizio Mancini in un orario part time di complessive ore 1794 .
4. Le parti espressamente stabiliscono che il consolidamento dell'orario di lavoro in ore 1794 decorra dalla sottoscrizione del presente accordo.
5. Il sig. Fabrizio Mancini, pertanto, rinuncia a richiedere il versamento degli arretrati stipendiali, contributivi e oneri conseguenti calcolati su un monte orario pari ad h. 1794 dal momento della proposizione della domanda e dichiara di accettare a titolo transattivo l'orario di lavoro suddetto.

6. Il sig. Fabrizio Mancini, e il Comune di Fabriano con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano e obbligano a non comparire all'udienza fissata per il prossimo 05.10.2017 per la discussione; conseguirà a ciò che la Corte dichiari l'immediata cancellazione della causa dal ruolo; qualora la Corte possa ritenere applicabili al rito del lavoro le norme di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. e rinvii ad altra udienza, le parti si impegnano e obbligano a non comparire alla suddetta udienza di rinvio così che la causa sia dichiarata estinta e cancellata dal ruolo .
7. Il Comune si impegna e obbliga a stipulare con il sig. Fabrizio Mancini il nuovo contratto di lavoro prevedente una percentuale di part- time pari a h. 1794 entro e non oltre il giorno di cancellazione della causa dal ruolo, con distribuzione dell'orario di lavoro determinata dal Dirigente in maniera funzionale alle esigenze del Servizio e comunque nel rispetto delle norme di legge.
8. Il sig. Fabrizio Mancini con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di rinunciare alle azioni intraprese con il ricorso in appello r.g. n. 445/2016 e ad ogni altra azione dipendente, inerente o connessa a detto titolo ed altresì dichiara di rinunciare a qualsiasi ulteriore azione e pretesa relativa e/o ricollegabile al consolidamento dell'orario di lavoro da part- rime a full time essendo tutte ampiamente soddisfatte col presente accordo, a condizione che il contratto di lavoro prevedente monte ore di part time pari a h. 1794 sia stipulato nei termini di cui al punto n. 7.
9. La mancata stipula del presente accordo e del contratto di lavoro con orario h.1794 entro la data del 04.10.2017 priverà di efficacia il presente accordo; pertanto il ricorrente sig. Fabrizio Mancini sarà libero di intraprendere nuovamente le azioni di cui al ricorso R.G. 445/2016 presentandosi all'udienza di rinvio concesso per il 05.10.2017 e chiedendo la prosecuzione del giudizio, nonché sarà libero di esperire ulteriori azioni relative e/o ricollegabili al consolidamento dell'orario di lavoro da part time a full time o nella misura maggiore di part time.

10. La sottoscrizione della presente transazione comporterà la compensazione tra le parti delle rispettive spese legali afferenti il giudizio di secondo grado (RG 445/2016).
11. Si dà atto che sottoscrive il presente atto il sig \_\_\_\_\_ quale rappresentante sindacale.
12. Le parti si danno reciprocamente atto che il suesteso accordo ha carattere transattivo generale e novativo ex art. 1965 2 comma c.c. e costituisce accordo sindacale ai sensi degli artt. 2113 c.c. e 410 e 411 c.p.c.
13. Sottoscrivono il presente atto per autentica della firma del proprio cliente e per rinuncia alla solidarietà professionale nei confronti di entrambe le parti ex art. 13 L.P l'Avv. Maria Elena Magnanelli e l'Avv. Gianluca Conti.
14. Il presente atto viene redatto in triplice originale uno per parte.

Fabriano.....

L.C.S.

Fabrizio Mancini

Comune di Fabriano – Dott.ssa Renata Buschi

Sindacalista sig \_\_\_\_\_

Sottoscrivono la presente per autentica delle firme e rinuncia alla solidarietà ex art. 13 L.P. l'Avv. Maria Elena Magnanelli e L'Avv. Gianluca Conti

Avv. Maria Elena Magnanelli

Avv. Gianluca Conti